



CONSULTA ONLINE

PERIODICO TELEMATICO ISSN 1971-9892



2026 fascicolo speciale n. 3

a cura di

Marianna Gensabella e Antonio Ruggeri



Istituto italiano di Bioetica
Sezione Sicilia ODV

con il patrocinio del



Forum

LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA IN ITALIA Problemi e prospettive a vent'anni dalla legge 40/2004

Saluti

Giovanna Spatari Rettrice Università di Messina

Marianna Gensabella Presidente Istituto Italiano di Bioetica-Sezione Sicilia ODV

Stefano Agosta Presidente Centro Universitario Studi di Bioetica, Università di Messina

Coordina

Antonio Ruggeri Emerito di Diritto costituzionale Università di Messina

Intervengono

Corrado Bonanzinga Presidente Prima Sezione Civile, Tribunale di Messina

Lorenzo d'Avack Emerito di Filosofia del diritto, Università Roma Tre

Giuseppe Gullo Ginecologo, PMA Ospedali Riuniti, Palermo

Marta Tomasi Associata di Diritto costituzionale comparato, Università di Trento

Dibattito



16 dicembre 2024 ore 15.00
Aula Cannizzaro Rettorato Università di Messina

Marzo 2026

**La procreazione medicalmente assistita
Problemi e prospettive a vent'anni dalla legge 40/2024**

Forum

**a cura di
*Marianna Gensabella e Antonio Ruggeri***

Marzo 2026

ISSN: 1971-9892

Editore: Consulta OnLine – C.F. 90078670107
Via Balbi 22 – 16126 Genova

Fondatore: prof. Pasquale Costanzo
Direttrice responsabile: prof.ssa Lara Trucco

info@giurcost.org

INDICE

Presentazione V
[MARIANNA GENSABELLA](#)

Note introduttive ad un dibattito sulla procreazione medicalmente assistita VII
[ANTONIO RUGGERI](#)

FORUM

1. [Cosa pensa in merito al destino degli embrioni sovranumerari?](#) 1
2. [Cosa pensa in merito alla figura del donatore/della donatrice?
Il nato da fecondazione eterologa ha diritto a conoscere le proprie origini biologiche?](#) 9
3. [A suo avviso la diagnosi preimpianto può essere chiesta da tutte le coppie o solo da
quelle a rischio di trasmissione di patologie genetiche](#) 17
4. [La legge 40 preclude l'accesso alla PMA alle coppie omosessuali.
Pensa che questa preclusione debba cadere?](#) 21
5. [La maternità surrogata è oggi non più solo vietata dalla legge 40,
ma considerata reato universale: cosa pensa in merito?](#) 31
6. [Cosa pensa in merito alla revoca di consenso da parte di uno dei due potenziali genitori?](#) 35


INTERVENTI

[GIUSEPPE GULLO](#)
[CORRADO BONANZINGA](#)
[LORENZO D'AVACK](#)
[MARTA TOMASI](#)

DIBATTITO

- [STEFANO AGOSTA](#) 41
 Legislatore preferisce avviarsi lungo la china (anziché tentare di risalirla): a proposito della perseguibilità della maternità surrogata compiuta all'estero
- [SALVATORE AMATO](#) 49
 La maternità surrogata è un diritto?
- [SUSANNA CAPPUCCIO](#) 53
 La revoca di consenso da parte di uno dei due potenziali genitori
- [ANNA MARIA CITRIGNO](#) 59
 La questione degli embrioni crioconservati e il principio di precauzione

<u>CONCETTA PARRINELLO</u>	63
Il diritto del nato da fecondazione eterologa a conoscere le proprie origini biologiche	
<u>ALBERTO RANDAZZO</u>	69
Sul diritto a conoscere le proprie origini per il nato da fecondazione eterologa	
<u>MARIANNA GENSABELLA</u>	75
Alla fine: solo alcune note	
<u>ELENCO DEGLI AUTORI</u>	81

*  I contributi qui raccolti hanno ricevuto una valutazione preliminare da parte dei discussant e del comitato scientifico, in vista della loro presentazione al Convegno; successivamente, sono stati oggetto di un'ulteriore revisione, condotta congiuntamente dagli Autori e dal medesimo comitato scientifico dell'evento.

ALBERTO RANDAZZO

Sul diritto a conoscere le proprie origini per il nato da fecondazione eterologa

1. *Cosa pensa in merito alla figura del donatore/della donatrice? Il nato da fecondazione eterologa ha diritto a conoscere le proprie origini biologiche? Fino a che punto e in che modo può realizzarsi tale diritto? Una conoscenza solo dei dati genetici, o del profilo psicologico/sociale, o dell'identità anagrafica?*

Quelle appena riportate sono alcune delle domande che il Comitato scientifico-organizzatore del Forum svoltosi il 16 dicembre 2024 ha posto agli intervenuti. Su queste si vuole adesso soffermare l'attenzione.

Rimosso il divieto di fecondazione eterologa, inizialmente sancito dall'art. 4, III comma, della l. n. 40 del 2004, con la nota [sent. n. 162 del 2014](#) della Corte costituzionale, si sono poste diverse questioni legate a tale modalità di procreazione alle quali la decisione della Consulta non ha dato compiute risposte (non essendo – d'altronde – tenuta a farlo).

Non è intenzione di chi scrive intrattenersi sulla motivazione che ha condotto la Consulta a dichiarare incostituzionale il suddetto divieto né quella di soffermarsi sui numerosi profili rilevanti e, in alcuni casi, problematici della fecondazione eterologa, sulla quale quindi non si esprimerà un giudizio di merito.

Ciò che interessa, piuttosto, è riflettere brevemente sulla figura dei donatori (uomo o donna che sia) per poi, soprattutto, indagare la possibilità di riconoscere in capo a colui che è nato grazie a tale pratica il diritto a conoscere le proprie origini, diritto che è parzialmente tutelato in caso di adozione.

Da subito occorre chiarire che le due fattispecie (adozione e fecondazione eterologa) presentano molti aspetti di differenziazione e non sono quindi facilmente assimilabili. Tuttavia, un importante profilo accomuna le condizioni dell'adottato e del nato da procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo: in entrambi i casi, si tratta di persone che si giovano dell'“intervento” (o, se si preferisce, della “partecipazione”) di soggetti esterni alla coppia con cui l'uno e l'altro condividono almeno una parte della propria esistenza.

2. Prima di procedere, però, pare opportuno spendere qualche parola sul “contenuto” e sull'importanza del diritto a conoscere le proprie origini. Quest'ultimo, che potrebbe essere annoverato tra i “nuovi diritti”, come accennato, si è fatto strada all'interno dell'ordinamento in riferimento all'istituto dell'adozione e si traduce nella possibilità, riconosciuta entro certi limiti (come ora si dirà), di venire al corrente della propria storia parentale. Si possono individuare tre livelli di tutela del diritto in parola, come si legge anche da una delle domande sopra riportate: consentire ad un soggetto la conoscenza dei soli dati genetici o del profilo psicologico/sociale o dell'identità anagrafica. Il primo caso, di fatto, consentirebbe di venire in possesso solo delle informazioni necessarie alla salute, l'ultimo caso sarebbe quello della c.d. “piena verità”, mentre il secondo caso sarebbe una sorta di “via di mezzo”, utile al richiedente per costruire una sorta di “identità sociale” dei genitori biologici. Occorrerebbe poi domandarsi se le informazioni in discorso debbano essere sempre appositamente richieste (com'è fino ad oggi) o se si possano anche dare “d'ufficio”, ma su questo punto non ci si sofferma.

Non si può negare che la garanzia del diritto in parola abbia delle importanti ricadute sull'esercizio di altri diritti fondamentali, come quello all'identità personale, all'onore e alla reputazione, all'immagine, alla protezione dei dati personali, alla salute (intesa come benessere psico-fisico) e, in generale, alla vita. Al riguardo, infatti, se si è concordi sul riconoscimento del diritto alla vita si dovrà anche ammettere che la tutela di quest'ultimo non può intendersi piena se non si dà ad un soggetto

la possibilità di sapere chi gli ha “dato”, appunto, la vita stessa ovvero chi lo ha messo al mondo. Com'è chiaro, inoltre, tutti i diritti ora richiamati (unitamente a quello che è l'oggetto di questa riflessione) incidono molto sullo “sviluppo della persona umana” (art. 3 Cost.) e, in generale, sull'attuazione del principio personalista che permea la Carta.

Il poco spazio a disposizione non consente di dilungarsi sul punto; tuttavia, quanto ora accennato sembra sufficiente a rilevare che il desiderio di conoscere le proprie origini non può essere “declassato” a una mera curiosità (cfr. M. GENSABELLA FURNARI), ma esprime l'esigenza di un individuo di pervenire alla piena maturazione della propria personalità. Come ha osservato il Comitato Nazionale per la Bioetica, “per ogni essere umano la domanda sulle origini è, infatti, una domanda sull'identità, che non può essere saturata da altro che dalla conoscenza di ‘chi’ ha dato origine alla sua vita”.

Peraltro, si è dell'idea che la propria storia familiare abbia delle ricadute e, in qualche misura, influenzi il corso dell'esistenza di una persona. Non a caso la Corte ha rilevato che il “bisogno di conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della personalità che possono condizionare l'intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione di una persona in quanto tale” (Corte cost., n. 278 del 2013).

Per queste ragioni, appare opportuno riflettere sul diritto a conoscere sulle proprie origini, al fine di provare a individuarne la “portata” e verificare in che modo l'ordinamento possa assicurarne la tutela. L'ambito di riferimento, come già detto, è quello della fecondazione eterologa, ma non si può fare a meno di discutere di questo tema senza “passare” dall'adozione.

3. Per poter rispondere alle domande iniziali, come si diceva, sembra opportuno riflettere brevemente sulla figura del donatore e/o della donatrice dei gameti (spermatozoi o ovociti) che consentono la fecondazione, detta eterologa – come tutti sanno – perché uno dei due o entrambi sono esterni alla coppia che desidera avere un figlio. Il secondo caso si ha quando i componenti di una coppia hanno una infertilità assoluta e quindi vengono donati sia spermatozoi che ovociti (c.d. “eterologa doppia”); altrimenti, il donatore è una sola persona (uomo o donna) e vengono donati unicamente gli uni o gli altri (questo è il caso in cui solo uno dei due componenti della coppia abbia problemi di sterilità). I donatori, poi, vengono scelti seguendo determinate procedure che non interessano in questa sede.

Come prescrive la legge, chi dona “non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi” (art. 9, III comma, l. n. 40 del 2004). Si tratta di un soggetto che decide di mettersi a disposizione, in spirito di solidarietà e di liberalità (almeno, dal suo punto di vista). Come si sa, infatti, la donazione deve avvenire a titolo gratuito, come ricorda la [sent. n. 162 del 2014](#) (al p.to 12 del *cons. in dir.*), richiamando il d.lgs. n. 191 del 2007, in materia di donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umane. Sulla base dell'applicazione analogica della normativa in discorso alla fecondazione eterologa, la donazione di gameti deve essere coperta da anonimato. Pertanto, la coppia non sa chi sono i donatori e questi ultimi non sanno quale coppia si stia beneficiaria dei propri gameti (e, ovviamente, chi dona non sa l'identità del nato da questa pratica).

Sarebbe da riflettere sulla possibilità di avvicinare sul piano fattuale e legislativo le due pratiche (donazione di gameti e donazione di tessuti e cellule umane), ma non è possibile farlo in questa sede.

Sembra opportuno precisare la differenza che intercorre tra i genitori biologici di colui che viene adottato da altri e i donatori di gameti. Nel primo caso, la procreazione non è desiderata (fin dall'origine o a partire da un certo momento) per i motivi più vari che non interessa indagare; se non fosse così, non si vede perché si dovrebbe scegliere di dare il proprio figlio in adozione. Nel secondo



caso, i donatori decidono consapevolmente di voler favorire la fecondazione (che avviene *in vitro*) a chiari fini procreativi.

Al tempo stesso, com'è ovvio, la coppia ricevente si sottopone volutamente a tale pratica ed è pronta ad accogliere un figlio che è stato fecondato grazie all'intervento (in tutto o in parte) di altri.

4. Al fine di discorrere del diritto a conoscere le proprie origini del nato da fecondazione eterologa, occorre verificare come tale diritto abbia trovato tutela in caso di adozione, sebbene – come detto – questo confronto faccia sorgere qualche perplessità.

D'altronde, è stato lo stesso giudice delle leggi ad affiancare, nella [sent. n. 162](#), le due situazioni, mettendo in luce che “la questione del diritto all'identità genetica, nonostante le peculiarità che la connotano in relazione alla fattispecie in esame [...] si è posta [...] in riferimento all'istituto dell'adozione” (p.to 12 del *cons. in dir.*). Anche nella recente sent. n. 69 del 2025, si è precisato che, in occasione della [sent. n. 162 del 2014](#), l'interesse del nato “a conoscere le proprie origini genetiche è stato affidato alla tutela offerta dalla disciplina prevista in materia di adozione” (p.to 6.2.1. del *cons. in dir.*).

Occorre pertanto chiedersi se la tutela che l'ordinamento (anche in questo caso grazie all'intervento del giudice delle leggi) offre all'adottato in riferimento al diritto in parola si possa garantire anche al nato da fecondazione eterologa o se, in quest'ultimo caso, tale diritto goda di una maggiore o minore protezione.

Prima di proseguire, però, occorre ricordare che i “livelli” di tutela che si possono astrattamente offrire al diritto a conoscere le proprie origini possono essere diversi. Nel caso in cui al soggetto venisse data la possibilità di venire a conoscenza della c.d. “piena verità” il diritto in parola troverebbe la più ampia tutela. Tuttavia, come ora si dirà, tale diritto viene garantito fino ad un certo punto.

Nel caso dell'adozione, l'art. 28, comma V, della l. n. 184 del 1983 prevede che “l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza”. Da quanto si legge, è possibile evincere che il diritto a conoscere le proprie origini sia variamente condizionato: per un verso, esso è “graduato” in base all'età; per altro verso, risente delle condizioni di salute. A ciò si aggiunga che il presupposto per l'esercizio di questo diritto – nei termini che sono stati appena detti – è che non ci si trovi nel caso di un parto “anonimo”.

A quest'ultimo proposito, la Corte costituzionale, con la nota sent. n. 278 del 2013 (di certo, influenzata dalla Corte EDU, [sent. Godelli c. Italia](#), ma anche dal caso [Odièvre c. Francia](#)), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il VII comma dell'art. 28 della l. n. 184 del 1983, come sostituito dall'art. 177, Il comma, del d.lgs. n. 196 del 2003, “nella parte in cui non prevede[va] – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicur[asse] la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che [avesse] dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”. Si fa riferimento, infatti, alla situazione dell'adottato nato da parto anonimo (circostanza che, com'è ovvio, non sempre si verifica), ossia da una madre che ha chiesto di non essere conosciuta. Qualora non ci si trovi nel caso di parto anonimo, “l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica” (art. 28, V comma, l. n. 184 del 1983).

In estrema sintesi, la Consulta, dando importanza all'aspetto "diacronico", ha ritenuto che, per lo meno, si debba verificare – sempre se richiesto dall'adottato – la perdurante attualità della volontà della partoriente a lasciare celata la propria identità. Come si può notare, pur se la Corte ha mostrato un'apertura verso la tutela del diritto a conoscere le proprie origini, tale garanzia non è piena, avendo l'ultima parola – sempre e comunque – la donna che ha partorito, salvo che siano trascorsi 100 anni dalla formazione del certificato di assistenza al parto o che la madre biologica sia deceduta (v. l'art. 93 del d.lgs. n. 196 del 2003). In entrambi i casi, il diritto a conoscere le proprie origini appare "ridicolizzato". Nella prima circostanza, quest'ultimo sarebbe riconosciuto solo a coloro (non molti) che arrivano alla veneranda età, appunto, dei 100 anni; nella remota ipotesi che un soggetto raggiunga questa soglia, egli avrebbe un interesse molto affievolito. Inoltre, conoscere a quell'età le proprie origini servirebbe a poter morire in pace con se stesso e con la sua storia, ma non certo a favorire lo sviluppo della sua personalità. Nell'altro caso, la Cassazione ha affermato che è possibile esercitare il diritto a conoscere le proprie origini qualora la donna sia deceduta, a prescindere dal decorso dei 100 anni. Anche in questa ipotesi, tale apertura sembra volta più a soddisfare una mera curiosità (che, come detto, non è quasi mai la vera ragione che sta alla base dell'intenzione di venire a conoscenza della propria storia parentale), ma non a consentire all'adottato di entrare in contatto con la propria madre naturale. È poi da chiedersi se e in che misura l'esercizio del diritto a conoscere le proprie origini possa prevalere sugli interessi di eventuali terzi interessati.

La scelta di lasciare l'ultima parola alla madre biologica ha, alla base, talune ragionevoli motivazioni, che ora si accennano. L'ordinamento vuole evitare che si corra il rischio che la donna (gravida o partoriente) possa compiere gravi gesti ritenendo di potere essere in un secondo momento identificata in caso di adozione; si pensi al c.d. "parto clandestino", all'aborto o all'infanticidio (cfr. [Corte cost. n. 425 del 2005](#)). Da tali condotte, com'è chiaro, che peraltro già integrano fattispecie di reato, deriverebbero sul feto danni di gran lunga maggiori rispetto a quelli che si avrebbero sul futuro adottato nel caso di anonimato. Queste ragioni sarebbero alla base dello "sbilanciamento" a favore del diritto all'anonimato della madre. Sul punto, non ci si può intrattenere, anche se, in fin dei conti, sulla base di quanto detto, tale diritto (che si traduce in una forma di tutela assoluta dell'identità personale della madre biologica) appare sempre prevalente rispetto al diritto all'identità personale dell'adottato, che peraltro – non lo si dimentichi – sa di esserlo (cfr. l'art. 28, I comma, l. n. 184 del 1983). Questa soluzione appare criticabile se si pensa che, com'è pacifico, nessun valore costituzionale (e, quindi, nessun diritto che ne è espressione) può affermarsi in modo "tirannico" sugli altri (cfr. C. SCHMITT, ma v. anche Corte cost. n. 85 del 2013), essendo sempre suscettibile di essere sottoposto ad operazioni di bilanciamento dagli esiti non scontati, da risolvere di volta in volta.

In ogni caso, stando così le cose, è adesso possibile chiedersi se il medesimo regime di disciplina adesso ricordato possa valere nei confronti del nato da fecondazione eterologa. In altre parole, è ragionevole che i donatori rimangano sempre anonimi o può esservi un caso in cui l'identità di questi ultimi possa essere svelata? Nel caso della PMA, come accennato, manca l'espressa volontà di chi dona i gameti di rimanere anonimo, essendo l'ordinamento (come detto, attraverso una discutibile applicazione analogica) a imporlo.

Si è consapevoli che, se fosse possibile – sebbene a certe condizioni – conoscere l'identità dei donatori, si correrebbe il rischio che questi ultimi diminuiscano (ovvero meno persone si rendano disponibili a donare), pregiudicando la possibilità di ricorso a tale tecnica procreativa. Tuttavia, questo rischio non sembra essere sufficiente ad escludere forme di più ampia tutela al diritto a conoscere le proprie origini del nato da fecondazione eterologa, pratica alla quale si potrebbe comunque (e ovviamente) ricorrere perché legittima.

Il punto fondamentale di questo ragionamento, che non rende pienamente comparabili le due situazioni (adozione e fecondazione sul piano della tutela dell'adottato e del nato), consiste nel fatto



che le ragioni che spingono a limitare la tutela del diritto in discorso nel caso di adozione non sussistono nell'altro caso. Pertanto, la limitazione della salvaguardia del diritto a conoscere le proprie origini del nato da fecondazione eterologa non sembra in tutto e per tutto ragionevole; la posizione di questo soggetto, infatti, non sembra assistita da idonee garanzie. In tal caso, infatti, non si corre il pericolo di parto clandestino, aborto o infanticidio (anche perché non ci sono le condizioni). Anzi, si sta donando proprio per favorire la procreazione.

Potrebbe dirsi che l'anonimato ha il vantaggio di evitare forme di commercializzazione, ma queste sono già vietate. In altre parole, porre dei limiti all'esercizio di un diritto per evitare che un soggetto possa commettere un reato appare paradossale (come nel caso dei rischi che si paventavano prima a proposito dell'adozione), in quanto è come se l'ordinamento stesso non si fidasse di "se stesso" ovvero delle misure predisposte sul piano penalistico.

Al tempo stesso, si ritiene non sia da sottovalutare il fatto che una tutela assoluta (o, comunque, eccessiva e sproporzionata) del diritto all'anonimato – che pure può trovare una copertura costituzionale – rischi di deresponsabilizzare, per un verso, chi opta per il parto anonimo (potendo "abbandonare" il feto senza dover "dare conto a nessuno") e, per altro verso, chi dona i propri gameti (facendolo "a cuor leggero" e senza una piena consapevolezza del gesto che si compie).

Nel caso della fecondazione eterologa, l'anonimato difficilmente sembra giustificabile adducendo che, così facendo, si evita un turbamento al soggetto nato da questa pratica, trattandosi di una nascita fortemente desiderata e non potendosi certo considerare una colpa la sterilità o l'infertilità (totali o parziali) della coppia.

Occorre ribadire che la fondamentale differenza che intercorre tra le due situazioni consiste nel fatto che, solitamente, nel caso in cui si decida di dare in adozione il proprio figlio, come detto, quest'ultimo non era stato "programmato" (si perdoni la crudezza di questo termine) e, quel che è peggio, non era stato desiderato. Nell'altro caso, c'è una chiara e premeditata volontà di donare o di ricevere gameti. Com'è evidente, in quest'ultima ipotesi, l'identità dei donatori non è ignota a tutti, ma ben conosciuta alla c.d. "banca del seme" alla quale ci si è rivolti per far luogo alla PMA.

Alla luce di quanto detto, sembra possibile individuare – anche con il sostegno della giurisprudenza costituzionale – un fondamento costituzionale al diritto a conoscere le proprie origini nel combinato disposto di una serie di previsioni della Carta che vengono variamente in rilievo e, specificamente, negli artt. 2, 3, 13, 21, 30, 117 (I comma).

Sulla base del ragionamento seguito dalla Corte a proposito del diritto a conoscere le proprie origini dell'adottato, anche il nato da fecondazione eterologa potrebbe essere informato delle modalità grazie alle quali è avvenuta la sua nascita e potrebbe richiedere alla "banca del seme" di verificare se i donatori vogliono continuare a mantenere l'anonimato stabilito per legge. In altre parole, si potrebbe pensare ad un'apposita disciplina in materia di fecondazione eterologa (così da non dover ricorrere all'applicazione analogica della normativa relativa alla donazione di tessuti o cellule) che, sul punto, potrebbe sancire l'anonimato, salva diversa volontà dei donatori e dietro apposita richiesta. In tal modo, si potrebbe garantire al nato da fecondazione eterologa una tutela minima (accostabile a quella dell'adottato) del diritto del quale si sta discorrendo.

È da chiedersi, però, se sia possibile innalzare il livello della garanzia del diritto in parola con riguardo al nato da fecondazione eterologa rispetto a quello dell'adottato, ferma restando l'assunzione di particolari procedure in grado di assicurare prudenza e cautela. In questo caso, infatti, come in quello dell'adozione, potrebbe essere sancito un obbligo di comunicare al nato da PMA le modalità con le quali è avvenuto il suo concepimento.

5. Sulla base di quanto detto, nel caso della fecondazione eterologa, sembra che si possano aprire degli spiragli di tutela in più del diritto a conoscere le proprie origini, rispetto al caso dell'adozione. Infatti, se è vero che ad ogni potere deve accompagnarsi una responsabilità, chi ha il potere di

divenire genitore e chi ha il potere di favorire un concepimento attraverso la fecondazione eterologa dovrebbe essere pronto ad assumersi la responsabilità di quel potere che sta “esercitando”, nell’eventualità che il nato decida di esercitare il diritto a conoscere da chi “proviene”. Si tratta, in fin dei conti, di rispondere a doveri di solidarietà a beneficio di colui che, legittimamente e comprensibilmente, vorrebbe venire a conoscenza della propria storia parentale.

D’altra parte, spostandoci di piano, come rilevato dal Comitato Nazionale per la Bioetica, sarebbe configurabile una sorta di responsabilità morale da parte dei genitori di comunicare al figlio nato da PMA com’è avvenuto il suo concepimento. Ragionando diversamente, si configurerebbe una “specifica forma di violenza: la violenza di chi, conoscendo la verità che concerne un’altra persona e potendo comunicargliela, si rifiuta di farlo, mantenendo nei suoi confronti un’indebita posizione di potere”. Ad avviso del Comitato, quindi, non sarebbe “legittimo sotto l’aspetto sia etico che giuridico impedire solo ai nati attraverso tale tecnica di ricercare le informazioni sulle loro origini biologiche”.

Il diritto a conoscere le proprie origini (come, d’altra parte, il diritto all’anonimato), trovando copertura costituzionale, può essere annoverato, come detto, tra i diritti inviolabili. In quanto tale, richiede una particolare tutela e non tollera di trovarsi sempre a dover recedere dinanzi ad altri diritti (e valori) in campo, fermo restando che esso non implica anche il diritto ad instaurare una relazione con i propri genitori biologici, il che rimane nella sfera della volontarietà e della libera autodeterminazione delle “parti”.

Sostenere questa tesi, in fin dei conti, significa essere disponibili a cambiare la prospettiva, essendo troppo semplice “distogliere lo sguardo dal concepito per soddisfare senza remore i desideri dei già nati e degli adulti” (M. CASINI-C. CASINI), ai quali verrebbe concessa la deliberata volontà di incidere sulla vita di una nuova persona privando quest’ultima della possibilità di sapere chi l’ha messa al mondo.

Sia l’adozione che la fecondazione eterologa sono da intendersi non solo come pratiche volte a soddisfare un (legittimo) desiderio di genitorialità, essendo anche chiamate a mettersi al servizio di una nuova esistenza (cfr. I. NICOTRA), con tutto ciò che questo significa. Ragionare diversamente significherebbe rimuovere un ostacolo (cfr. art. 3 Cost.) ad una coppia per metterne uno al figlio (adottato o nato con PMA).

Se si concorda con quanto detto, allora, non si può che auspicare un intervento del legislatore che, in caso di fecondazione eterologa, possa ampliare la garanzia del diritto a conoscere le proprie origini, il che non contrasterebbe affatto con il dettato costituzionale ma, al contrario, renderebbe la tutela di tale diritto maggiormente aderente allo “spirito” dello stesso e ai valori in esso “custoditi”.